

**ARTICOLO 54 DEL T.U. 1092/1973 – LA PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI
RIUNITE ED IL PUNTO DI VISTA DEL LEGALE**

Come noto, l'**art. 54 del T.U. 1092/1973** (*Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato*), dispone al primo comma quanto segue: *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”*

Il T.U. 1092/1973 fu emanato antecedentemente all'entrata in vigore della *“Riforma Dini”* e dunque nel periodo in cui il calcolo delle pensioni si fondava unicamente sul sistema di calcolo *“retributivo”*.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Dini, fu introdotto il sistema di calcolo *“contributivo”* che riguardava il personale assunto nella pubblica amministrazione dal 01.01.1966; veniva altresì previsto un sistema di calcolo *“misto”*, riguardante quei soggetti assunti nella pubblica amministrazione antecedentemente al 01.01.1966 e che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato 18 anni di anzianità di servizio e/o contribuzione.

Di seguito la tabella riepilogativa:

SISTEMA RETRIBUTIVO	SISTEMA MISTO	SISTEMA CONTRIBUTIVO
Personale militare che al 31.12.1995 abbia maturato un'anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni.	<p>Personale militare che alla data del 31.12.1995 NON abbia maturato almeno 18 anni di anzianità e/o contribuzione</p> <p>Suddetto sistema è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in quota “A” (calcolata applicando sulla base pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992) e quota “B” (calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni, l'aliquota di rendimento maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995); - una quota contributiva (per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dall'01.01.1996). 	Personale militare assunto dal 01.01.1996.

* * *

Se per i soggetti beneficiari del sistema retributivo non si è mai creata – nella prassi – alcuna problematica circa la corretta applicazione dell’aliquota da parte dell’INPS, lo stesso non può dirsi per i soggetti beneficiari del sistema misto: infatti l’istituto di previdenza, adottando un’interpretazione propria, che va discostandosi da quanto letteralmente stabilito dall’art. 54 del suddetto T.U., è solita applicare *de plano* anche al personale militare in quiescenza - beneficiario del sistema misto - quanto previsto dall’articolo 44 del medesimo testo unico per il personale civile.

Nello specifico, il suddetto art. 44 dispone che: “*La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento*”.

Tale arbitraria interpretazione operata dall’INPS ha dunque comportato evidenti penalizzazioni al personale militare che alla data del 31.12.1995 avesse maturato un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, avendo quindi il diritto di beneficiare dell’aliquota prevista dall’articolo 54.

In altre parole al personale in questione viene applicata nella prassi un’aliquota del 35% (pari al 2,33% annuo) anziché del 44%, come previsto *ex lege*.

* * *

IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE SULL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 54 – T.U. 1092/1973 ED IL RECENTE INTERVENTO DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI

La problematica di cui sopra ha comportato un acceso dibattito giurisprudenziale nel corso degli anni che ha determinato nella prassi l’assoluta mancanza di uniformità delle pronunce da parte delle Corti dei Conti territoriali.

In ragione di quanto sopra, la questione è stata rimessa all’interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, le quali si sono pronunciate con la nota sentenza numero 1/2021.

* * *

COSA È STATO DECISO CON LA PRIMA SENTENZA DELL’ANNO 2021 DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI? E SOPRATTUTTO, È STATO STABILITO UN PUNTO FERMO SULL’INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 54?

Le Sezioni Riunite hanno chiarito che per il personale militare, al quale è applicabile il sistema misto, non trova applicazione l’articolo 44 (come sostenuto per anni dall’INPS), bensì l’articolo 54 del medesimo T.U..

Le Sezioni Riunite giungono però a questa conclusione operando una reinterpretazione – piuttosto discutibile – della norma, portando al riconoscimento – in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utili a fini previdenziali, e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio ricompresa tra i 15 e i 18 anni – della **nuova aliquota di rendimento annuo pari al 2,445%** annuo per ogni anno di servizio, aliquota quindi differente sia dall’interpretazione sino ad ora applicata dall’INPS (2,33 % annuo), sia da quanto previsto dal T.U. 1092/1973 e dalla Legge Dini n. 335/95.

Non vi è chi non veda come suddetta pronuncia lasci dunque spazio a grandi perplessità ed incertezze applicative.

Ciononostante, un dato è sicuramente certo: quanto affermato nella sentenza 1/2021 dovrà ora essere recepito dalle Corti territoriali, in particolar modo riguardo al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio ricompresa tra i 15 e i 18 anni: è lecito pensare che riguardo a questi ultimi le Corti territoriali si allineino a quanto stabilito dalle Sezioni Riunite, condannando quindi l’INPS al ricalcolo della pensione con l’applicazione dell’aliquota al 2,445% annuo.

Occorre tuttavia evidenziare che seppur tale interpretazione debba nella prassi considerarsi vincolante, il Giudice territoriale in linea teorica è comunque sempre soggetto al proprio libero convincimento; di conseguenza non è da escludere a priori l’ipotesi di eventuali difformità rispetto alla pronuncia delle Sezioni Riunite.

* * *

E PER IL PERSONALE MILITARE CHE AL 31 DICEMBRE 1995 VANTAVA UN’ANZIANITÀ DI SERVIZIO INFERIORE AI 15 ANNI, QUALE SARÀ LA SORTE?

Se come sopra accennato è altamente probabile che – per i soggetti che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità di servizio ricompresa tra i 15 e i 18 anni – si verifichi un allineamento delle Corti territoriali all’interpretazione data dalle Sezioni Riunite, lo stesso non può dirsi per coloro che al 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Difatti sono già numerose le sentenze delle Corti territoriali che hanno deciso di non riconoscere in favore di quest’ultimi l’aliquota del 2,445% annuo.

Sul punto la pronuncia delle Sezioni Riunite non può dunque dirsi risolutiva.

In conclusione, è doveroso prospettare molteplici scenari per chi, trovandosi in quest’ultima situazione, fosse interessato a promuovere un eventuale ricorso.

* * *

COME POSSO FAR VALERE I MIEI DIRITTI?

Si consiglia pertanto, a tutti i soggetti destinatari del sistema previdenziale c.d. misto, di verificare preliminarmente l'aliquota applicata dall'INPS in relazione alla propria posizione.

Oltre a ciò, si consiglia altresì di inviare una apposita diffida all'INPS, con adeguati contenuti e nei tempi e modi opportuni, intimando all'Istituto di procedere con la liquidazione del dovuto mediante applicazione della nuova aliquota fissata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, e quindi nella misura del 2,445%.

Infine, nell'ipotesi in cui l'INPS non dovesse uniformarsi alla richiesta di adeguamento dell'aliquota, si consiglia di agire dinnanzi alla Corte dei Conti territoriale competente, per il riconoscimento dei propri diritti.

A breve sarà pubblicato sul Forum un apposito facsimile di diffida stragiudiziale, a disposizione degli utenti.

Avv. Giovanni Giorgetti

Avv. Marco Antonio Vallini